

DIRETTIVA 95/19/CE DEL CONSIGLIO**del 19 giugno 1995****riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura****IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

considerando che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato interno e che le ferrovie costituiscono un elemento vitale di tale settore;

considerando che il principio della libertà di prestare servizi deve essere applicato al settore ferroviario tenendo conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽⁴⁾, prevede taluni diritti di accesso nel trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

considerando che è importante garantire che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costituiscono, quando effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, beneficino pienamente dei nuovi diritti di accesso; che, a questo fine, è opportuno istituire un sistema di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, non discriminatorio e uniforme nella Comunità;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE, comprese le eccezioni previste per i servizi regionali, urbani e suburbani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione;

considerando che, in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi generali di tale sistema demandando agli Stati membri il compito di definire le norme dettagliate di attuazione pratica del sistema;

considerando che gli Stati membri devono garantire una flessibilità sufficiente nella ripartizione delle capacità di infrastruttura così da permettere un impiego efficace e ottimale di detta infrastruttura;

considerando che è tuttavia necessario concedere alcune priorità al momento della ripartizione delle capacità di infrastruttura, soprattutto a favore dei servizi pubblici e dei servizi effettuati su una infrastruttura ferroviaria specifica;

considerando che è inoltre necessario prevedere la possibilità di accordare diritti speciali nella ripartizione delle capacità di infrastruttura qualora essi siano indispensabili per garantire servizi di trasporto adeguati o permettere il finanziamento di nuove infrastrutture;

considerando infine che il gestore dell'infrastruttura deve trovarsi in una situazione finanziaria che gli permetta di coprire le spese di infrastruttura;

considerando che è d'altronde necessario stabilire condizioni non discriminatorie per quanto riguarda la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura in un medesimo mercato;

considerando che l'utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura richiede criteri generali comuni per la fissazione dei diritti;

considerando che, in un intento generale di trasparenza e di non discriminazione, occorre adottare norme comuni riguardanti le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

considerando che, nell'interesse della sicurezza del traffico, l'impresa ferroviaria, in vista dell'accesso a una determinata infrastruttura, deve essere titolare di un certificato di sicurezza, basato su alcuni criteri comuni e sulle disposizioni nazionali, rilasciato dall'organismo competente per l'infrastruttura prescelta; che inoltre essa deve concludere, con il gestore dell'infrastruttura, gli indispensabili accordi tecnici, amministrativi e finanziari;

considerando che è necessario garantire delle possibilità di ricorso dinanzi ad un organismo indipendente contro le decisioni adottate dalle autorità e/o dagli organismi competenti in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo delle infrastrutture; che questa possibilità di ricorso è segnata-

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 28. 1. 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 11.⁽²⁾ Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 56).⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 31).⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.